



CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 1212 c.nav.

Inosservanza di disposizioni sulla navigazione da diporto

Chi non osserva le disposizioni degli articoli 213, 214, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Versione in vigore dal 18 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 15 settembre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Libro	Primo — Disposizioni penali
Titolo	Terzo — Delle contravvenzioni in particolare
Capo	V — Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla polizia della navigazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-1212-inosservanza-di-disposizioni-sulla-navigazione-da-diporto/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it